

Convegno
Progetti di pace nucleare dall'area coreana alle altre nel mondo
La via della pace: dall'Europa all'estremo oriente

Nicola Colacino

Diritto internazionale e disarmo nucleare

Sintesi dell'intervento

Nel diritto internazionale, il principio del disarmo nucleare, codificato nel Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, riflette una concezione globalista-comunitarista dei rapporti interstatali che si oppone a quella bilateralistica, che sostiene invece l'idea del possesso controllato dell'arma nucleare, e promuove la strategia della deterrenza.

Se il disarmo implica infatti l'accettazione di valori supremi condivisi, indisponibili e inviolabili, in quanto posti a protezione della comunità internazionale nel suo insieme, la deterrenza si basa sull'idea opposta della legittimità del possesso dell'arma nucleare da parte degli Stati, secondo le regole del Trattato di non-proliferazione.

Nella prospettiva della non proliferazione (e della deterrenza), la disponibilità di armi nucleari da parte degli Stati è, quindi, pienamente ammessa, anche se a specifiche condizioni e, in linea di principio, solo per taluni Stati. L'unica forma di opposizione è riconducibile al disvalore morale rivolto nei confronti del soggetto che ne minacci effettivamente l'uso, con la conseguente legittimazione dei possibili destinatari a rispondere con lo stesso strumento, ove sia in gioco la loro stessa sopravvivenza, come chiarito dalla Corte internazionale di giustizia nel suo famoso parere consultivo del 1996. Ciò significa che la decisione definitiva relativa all'impiego dell'arma nucleare come mezzo di autodifesa spetta, in ultima analisi, agli Stati che ne siano in possesso e non ad un consesso internazionale ampiamente partecipato (come, ad es., le Nazioni Unite).

È appena il caso di osservare che il processo di criminalizzazione internazionale che ha riguardato le armi chimiche (e che ne impedisce non solo l'uso, ma anche lo sviluppo, lo stoccaggio, il trasferimento o il deposito) non è mai stato esteso finora alle armi nucleari.

L'apparente inconciliabilità tra l'idea della deterrenza e quella di disarmo è però superabile ove si consideri tali approcci come fasi successive di un medesimo percorso di liberazione dell'umanità dalla minaccia nucleare, come già ipotizzato dall'art. VI del TNP, a norma del quale "Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale". Si tratta questa di una disposizione alla quale il trattato del 2017 ha inteso dare attuazione, e che riflette un'*opinio iuris* diffusa suscettibile di portare a compimento il processo di formazione di una norma consuetudinaria dal contenuto corrispondente.

È significativo come, nel Trattato del 2017, l'eliminazione definitiva delle armi nucleari sia indicata nel Preambolo non come la migliore o la più opportuna, bensì come *l'unica* modalità idonea ad assicurare

che le armi nucleari non possano essere utilizzate in futuro, in qualsiasi circostanza (anche per scopi difensivi, quindi). Il che, in buona sostanza, equivale a sostenerne l'indisponibilità da parte degli Stati, anche a soli fini di deterrenza. In questo senso, l'attività di cooperazione interstatale realizzata nell'ambito dell'AIEA, così come le numerose iniziative promosse a livello regionale, confermano l'ampia diffusione di tale orientamento.

International Law and Nuclear Disarmament

Summary

In International law, the principle of nuclear disarmament – incorporated in the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons of 2017 – reflects a globalist-communitarian conception of inter-state relations that is opposed to the bilateralist one, that purposefully supports a strategy of deterrence.

Disarmament actually entails the acceptance of shared supreme values, unavailable and inviolable, inasmuch placed to protect the international community as a whole. Deterrence instead is based on the opposite idea of the lawfulness of the possession of the nuclear weapon by States, according to the rules of the NPT – which remains, however, a treaty norm and does not reflect a customary order.

In the non-proliferation (or deterrence) perspective, the availability of nuclear weapons by States is, therefore, fully accepted, even though under specific legal conditions. It is countered only by the moral disvalue attributed to the subject who actually threatens its use, with the consequent legitimization of the possible recipients to respond with the same instrument, if their very survival is at stake, as clarified by the International Court of Justice in its famous Advisory opinion of 1996. This means that the ultimate decision related to the use of nuclear weapon as a means of self-defence belongs to the nuclear States (i.e. to those States that possess nuclear weapons), according to the international legal framework established after II World War.

It is meaningful that the international criminalization of States that produce, storage or use chemical weapons has never been extended to nuclear weapons so far.

Such a dichotomy is partially attenuated by the inter-State cooperation realized within the IAEA, established as an autonomous organization on 29 July 1957, but strongly connected to UN due to its report activity to both the General Assembly and Security Council.

In my brief intervention, I will try to outline how the principle of nuclear disarmament, although formally unrelated to the IAEA Statute, can be effectively pursued by the Agency through its involvement in the “conversion of all existing weapon-useable nuclear material to a form not suitable for weapon use”.